

## LA GIUNTA REGIONALE

- richiamata la legge regionale 17 gennaio 2008, n. 1 recante “Nuova disciplina delle quote latte”;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 749 in data 19 marzo 2008 relativa all’approvazione delle modalità per la raccolta ed il trasporto del latte consegnato ad acquirenti operanti nel territorio regionale;
- richiamato il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 2940 del 19 aprile 2011 recante “Modifiche al D.M. 31 luglio 2003 recante modalità di attuazione della legge 30 maggio 2003, n. 119, concernente il prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero – caseari” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 4 luglio 2011;
- rilevato che il decreto ministeriale 31 luglio 2003 è stato rivisto su precisa indicazione della Commissione europea che riteneva il sistema adottato in Italia relativamente al prelievo del latte ed alle sue analisi, ai fini del regime delle quote latte, non aderente a quanto prescritto dalla regolamentazione comunitaria;
- ritenuto di rivedere le procedure relative alle modalità di raccolta e del trasporto latte consegnato agli acquirenti operanti nel territorio regionale in relazione ai contenuti del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 2940 del 19 aprile 2011 che ridefinisce il sistema di prelievo e di utilizzazione delle analisi del latte ai fini del regime delle quote latte;
- rilevato che il decreto ministeriale n. 2940 del 19 aprile 2011, prescrive che, ai fini della determinazione e contabilizzazione del tenore di materia grassa del latte consegnato, l’acquirente utilizza tutti i prelievi di latte e i risultati delle relative analisi eseguite per il pagamento del latte a qualità, come definito nell’accordo fra acquirenti e produttori, o per l’accertamento dei requisiti previsti dal decreto ministeriale 9 maggio 1991, n. 185 relativo a latte destinato alla produzione di latte fresco pastorizzato di alta qualità e che in assenza di tali analisi si utilizzano i risultati relativi ai campioni prelevati per i controlli prescritti dal regolamento (CE) n. 853/2004 che devono essere riportati in un unico certificato;
- rilevato che ai fini del regime delle quote latte sono utilizzate le analisi eseguite dal laboratorio latte dell’Assessorato agricoltura e risorse naturali sia per il pagamento a qualità del prodotto che per l’accertamento dei requisiti prescritti dal D.M. 9 maggio 1991, n. 185, nonché per i controlli previsti dal regolamento CE n. 853/2004;
- rilevato l’obbligo per l’acquirente, previsto dallo stesso decreto, di effettuare un prelievo e la relativa analisi al mese per ogni conferitore di latte per le aziende situate in zona di montagna e che comunque tutte le analisi effettuate per gli scopi citati in precedenza devono essere tenute in considerazione ai fini della determinazione del tenore in materia grassa per il successivo calcolo del latte rettificato consegnato da ogni produttore;
- rilevato che al punto 8 dell’articolo 2, del d.m. 2940/2011 che modifica l’art. 13 del d.m. 31 luglio 2003, è prevista la possibilità per le Regioni e le Province Autonome di autorizzare

sistemi informatizzati di registrazione delle analisi che comunque garantiscano l'effettivo controllo delle stesse;

- rilevato che nell'ambito del regime delle quote latte, con deliberazione della Giunta regionale n. 3332 in data 29 aprile 2004 veniva individuato come unico laboratorio autorizzato il laboratorio latte dell'Assessorato agricoltura e risorse naturali e che lo stesso risulta accreditato per l'effettuazione delle stesse e che i prelievi vengono fatti da personale in possesso di adeguata formazione in aderenza del DM n. 2940 del 19 aprile 2011;

- preso atto che il DM imporrebbe al produttore di dotarsi di registro sul quale annotare le date dei prelievi, il nome e cognome del prelevatore, nonché il ruolo e la firma;

- rilevato che la deliberazione della Giunta regionale n. 749 in data 19 marzo 2008, nell'ottica di semplificare gli adempimenti a carico del produttore, disponeva che il registro di consegna latte venisse gestito dall'acquirente, su delega del produttore;

- atteso che il laboratorio latte del Servizio sviluppo delle produzioni agro-alimentari e infrastrutture dell'Assessorato agricoltura e risorse naturali dispone di una procedura informatizzata per l'accettazione dei campioni di latte che registra tutte le informazioni richieste dal DM n. 2940 del 19 aprile 2011;

- rilevato pertanto che le sopraccitate informazioni, in vista di una ulteriore semplificazione a favore dei caseifici acquirenti, possano essere gestite direttamente dal laboratorio e quindi messe a disposizione per il calcolo del latte rettificato;

- ritenuto di modificare in tal senso la DGR 749/2008;

- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 3580 in data 23 dicembre 2010 concernente l'approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2011/2013 con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati, del bilancio di cassa per l'anno 2011 e di disposizioni applicative;

- visto il parere favorevole di legittimità sulla presente proposta di deliberazione rilasciato dal Coordinatore del Dipartimento agricoltura, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

- preso atto di quanto sopra riferito dall'Assessore all'agricoltura e risorse naturali Giuseppe Isabellon;

- ad unanimità di voti favorevoli,

#### DELIBERA

di modificare le modalità per la raccolta e il trasporto del latte ad acquirenti operanti nel territorio regionale approvate con deliberazione della Giunta n. 749 del 19 marzo 2008 mediante integrazione come segue del punto 1 del dispositivo:

- “ e) gli adempimenti relativi alla registrazione delle date di prelievo e dei nomi dei prelevatori sono registrate e gestite direttamente dal laboratorio del Servizio sviluppo delle produzioni agro-alimentari e infrastrutture dell’Assessorato agricoltura e risorse naturali, e quindi messe a disposizione degli acquirenti di latte vaccino della Regione riconosciuti;
- f) per il calcolo del tenore di materia grassa “di periodo” del latte consegnato, gli acquirenti devono utilizzare tutti i risultati delle analisi effettuate sul latte consegnato per ogni produttore, e messe a disposizione dell’acquirente da parte del sopraccitato laboratorio di analisi;”.